Sella SGR

Sella SGR S.p.A. appartiene al gruppo bancario Sella ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A.

REGOLAMENTO DEL FONDO MULTICOMPARTO TOP FUNDS SELECTION

Valido a decorrere dal 22 aprile 2025

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Top Funds Selection

A. SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

DENOMINAZIONE, TIPOLOGIA E DURATA DEI COMPARTI DEL FONDO

Il Fondo "Top Funds Selection" (di seguito denominato "Fondo") è un OICVM aperto non riservato, avente struttura multicomparto, specializzato nell'investimento in parti di OICR, costituito dai seguenti Comparti:

- **OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE** Classe A e Classe C
- **AZIONARIO PAESI EMERGENTI** Classe A e Classe C
- **ACTIVE J.P. MORGAN** Classe A, Classe C e Classe E
- **GLOBAL SMALL MID CAP STEP IN** Classe A, Classe B e Classe C
- **BEST PICTET** Classe A, Classe C e Classe E
- **ICARE** Classe A e Classe C
- **ASIAN STEP IN ALLOCATION FIDELITY (in breve ASIA FIDELITY)** Classe A, Classe C e Classe E

Le informazioni relative alle caratteristiche delle Classi e le condizioni per accedere alle stesse sono riportate al successivo art. 1, punto 1.2, della Parte B) "CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO".

Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Comparti contenuto nel presente Regolamento deve intendersi riferito alle quote di ciascuna Classe.

Tutte le quote di un Comparto – ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa Classe – hanno uguale valore e uguali diritti.

La durata del Fondo, e quindi di ciascun Comparto, è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione.

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR)

Sella SGR S.p.A. - autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al n. 5 dell'Albo delle SGR ex art. 35 TUF - Sezione Gestori di OICVM tenuto dalla Banca d'Italia, con sede in Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano. Appartenente al gruppo bancario Sella.

Indirizzo Internet: www.sellasgr.it.

DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A. iscritta al n. 5751 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, con Sede Legale e Direzione Centrale in Viale Lodovico Scarampo 15 - 20148 Milano; presso la sede operativa sono svolte le funzioni di emissione e rimborso dei certificati e sono altresì disponibili i

prospetti contabili del Fondo.

Indirizzo Internet: www.bffgroup.com.

I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia della disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio dei Comparti del Fondo.

PERIODICITÀ DI CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA E FONTI DI RIFERIMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DEL SUO VALORE NONCHÉ DELLE EVENTUALI MODIFICHE REGOLAMENTARI

Il valore della quota degli OICVM (NAV), espresso in euro, viene calcolato con cadenza giornaliera, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e nei giorni di festività nazionale quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte, e pubblicato sul sito Internet della SGR. Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, il valore della quota è reperibile anche sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

B. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

ART. 1) OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 PARTE COMUNE A TUTTI I COMPARTI

1.1.1 La valuta di denominazione di tutti i Comparti del Fondo è l'Euro.

1.1.2 La SGR investe le somme versate dai partecipanti anche fino al 100% in parti di altri OICR aventi le caratteristiche specificate nel successivo articolo 1.3. La SGR seleziona gli OICR oggetto dell'attività di investimento sulla base delle politiche di investimento e della composizione dei portafogli, i quali devono essere compatibili con le politiche di investimento dei singoli Comparti.

1.1.3 La partecipazione al Comparto implica l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l'andamento del valore delle quote. Inoltre l'investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.

1.1.4 Il patrimonio di ciascun Comparto, nel rispetto della normativa vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo 1.3 circa l'indirizzo degli investimenti, può essere investito:

a) in parti di OICVM o di un loro Comparto;
b) in parti di OICR alternativi (FIA) o di un loro Comparto nei limiti previsti dalla normativa vigente;
c) in depositi bancari fino ad un massimo del 30%;
d) in altri strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o OTC (*Over The Counter*), con un adeguato grado di liquidità;
e) in strumenti derivati.

1.1.5 La SGR ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati – nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza – con finalità:

- di copertura dei rischi presenti nel portafoglio del Comparto;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al 20% del valore complessivo netto di ciascun Comparto; ad eccezione del Comparto "iCARE" per il quale tale esposizione non può essere superiore al 10% come indicato nel successivo paragrafo 1.3. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Comparto.

1.1.6 La SGR nella selezione degli investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera effettua la ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.

1.1.7 Nell'esclusivo interesse dei partecipanti e al fine di una più efficiente composizione del portafoglio dei singoli Comparti, la SGR si riserva la facoltà di investire, nel rispetto delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, parte delle attività di ciascun Comparto in parti di OICR gestiti dalla stessa SGR o da società appartenenti al gruppo bancario Sella (di seguito "OICR collegati"). Tali investimenti riguardano esclusivamente Comparti nonché Fondi Comuni e Sicav la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Comparto acquirente. Sul Comparto acquirente non vengono comunque fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti; inoltre, la commissione verrà applicata sulla parte del patrimonio del Comparto investito in OICR collegati a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati percepisce.

1.1.8 Resta comunque ferma la facoltà della SGR di detenere una parte del patrimonio dei singoli Comparti in disponibilità liquide e più in generale di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

1.1.9 Ai sensi del presente Regolamento si devono intendere:

- con il termine "mercati regolamentati", oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 64-*quater*, comma 2, del D.Lgs. n.

58/1998, anche quelli – indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'associazione stessa – dei Paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento di ciascun Comparto e indicati nel presente Regolamento;

- con il termine "principalmente" un limite non inferiore al 70%;
- per strumenti finanziari di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade*) quelli classificati sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.

1.1.10 La SGR, per i propri fondi/comparti ed in particolare per quelli che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o che abbiano come obiettivo investimenti sostenibili, si avvale di una procedura interna ("Politica di sostenibilità" ex art. 3 Regolamento UE 2088/2019) per l'analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. ESG - "Environmental, Social and corporate Governance factors"). Tale valutazione può determinare l'eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla "Politica di sostenibilità". La SGR ha adottato inoltre una "Politica di impegno ai sensi dell'art. 124-quinquies del d. lgs. n. 58 del 1998 e attuazione dei principi italiani di Stewardship ("Politica di impegno"), che specifica le modalità attraverso le quali sono monitorate le società quotate presenti in portafoglio, la strategia di intervento, l'approccio all'engagement collettivo, nonché la strategia per l'esercizio dei diritti di voto adottata, secondo i principi di best practice internazionali e quelli indicati nello Stewardship Code di Assogestioni. Un estratto della Politica di sostenibilità e della Politica di impegno è disponibile sul sito della SGR.

1.2 CARATTERISTICHE DELLE CLASSI DI QUOTE DEI SINGOLI COMPARTI DEL FONDO

1. Le quote di **Classe A** e quelle di **Classe E** sono ad accumulazione dei proventi e possono essere sottoscritte direttamente con la SGR o per il tramite degli intermediari autorizzati dalla stessa al collocamento ai sensi delle disposizioni tempo per tempo vigenti (i "Soggetti Collocatori" o "Collocatori").
2. Le quote di **Classe B** sono a distribuzione dei proventi e possono essere sottoscritte direttamente con la SGR o per il tramite dei Collocatori.
3. Le quote di **Classe C** sono ad accumulazione dei proventi e possono essere sottoscritte:
   - direttamente con la SGR o tramite i Soggetti Collocatori, da Clienti Professionali come indicati nell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari (adottato con Delibera Consob n. 20307/18 e successive modificazioni), da Enti previdenziali e/o assistenziali, da Fondazioni di emanazione bancaria, da Onlus, da altre Società di capitali, ivi incluse le cooperative, che non rientrano tra i Clienti Professionali;
   - da Clienti che agiscano solo in modalità di "mera esecuzione o ricezione di ordini" (c.d. "*execution only*") intendendosi per essa la sottoscrizione di quote effettuata con la SGR o con altri intermediari autorizzati, ivi inclusi i Collocatori, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 43 del sopra citato Regolamento Intermediari.
4. Le quote di Classe C si distinguono dalle quote di Classe A, di Classe B e di Classe E per il diverso regime commissionale applicato, come meglio specificato al successivo art. 3, punto 3.1 "Spese a carico dei singoli Comparti e del Fondo", della presente Parte B del Regolamento.

   Le quote di **Classe E** non prevedono l'applicazione di alcuna commissione di sottoscrizione come meglio specificato al successivo art. 3, punto 3.2 "Oneri a carico dei singoli partecipanti" della presente Parte B del Regolamento.

1.3 PARTE SPECIFICA RELATIVA A CIASCUN COMPARTO

OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE

SCOPO: è un Comparto obbligazionario che promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e che mira ad un graduale accrescimento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti.

OGGETTO DEL COMPARTO è l'investimento in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie, senza limitazioni per aree geografiche e per settori:

- OICR che dichiarano di investire principalmente in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria;
- altri strumenti finanziari indicati al punto 1.1.4 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i Comparti, nel rispetto della caratterizzazione del Comparto.

POLITICA DI INVESTIMENTO: è rivolta verso OICR di natura obbligazionaria, monetaria e flessibile che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari; fino ad un massimo del 30% del totale delle attività in OICR che dichiarano di effettuare principalmente investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari in qualsiasi valuta a basso merito creditizio (High Yield). Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari questi ultimi con adeguata qualità creditizia, nonchè in depositi bancari e strumenti derivati. Il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.5.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al 20% del valore complessivo netto del Comparto. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

Il Comparto per la quota investita, seleziona principalmente OICR (i) che promuovono caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e/o (ii) che hanno come obiettivo investimenti

sostenibili, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR).

STILE DI GESTIONE: la SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al *benchmark* del Comparto indicato all'articolo 3.1 ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR avviene in funzione della valutazione delle diverse società di gestione e dei loro gestori, tenuto conto della specializzazione di ogni *asset manager* e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti quali settore merceologico ed area geografica. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e consistenza dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza della comunicazione.

AZIONARIO PAESI EMERGENTI

SCOPO: è un Comparto azionario che promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti.

OGGETTO DEL COMPARTO è l'investimento in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie, senza limitazioni di tipo settoriale:

- OICR che dichiarano di investire in strumenti di natura azionaria e flessibile;
- altri strumenti finanziari indicati al punto 1.1.4 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i Comparti, nel rispetto della caratterizzazione del Comparto.

POLITICA DI INVESTIMENTO: è rivolta verso OICR di natura azionaria e flessibile, che dichiarano di investire in qualsiasi valuta sui mercati emergenti. Il Comparto può investire fino al 100% delle proprie attività nei mercati emergenti.

Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in euro, in dollari statunitensi o in divise dei Paesi emergenti, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari questi ultimi con adeguata qualità creditizia, nonché in depositi bancari e strumenti derivati. Il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.5.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al 20% del valore complessivo netto del Comparto. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

Il Comparto per la quota investita, seleziona principalmente OICR (i) che promuovono caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e/o (ii) che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR).

STILE DI GESTIONE: la SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al *benchmark* del Comparto indicato all'articolo 3.1 ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. La scelta degli OICR avviene in funzione della valutazione delle diverse società di gestione e dei loro gestori, tenuto conto della specializzazione di ogni *asset manager* e dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti quali settore merceologico ed area geografica. Gli OICR selezionati sono gestiti da primarie società che evidenziano qualità e consistenza dei risultati, persistenza delle performance ottenute e trasparenza della comunicazione.

ACTIVE J.P. MORGAN

SCOPO: è un Comparto Flessibile che promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti.

OGGETTO DEL COMPARTO è l'investimento in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie, senza limitazioni per aree geografiche e per settori:

- OICR (ivi inclusi ExchangeTraded Fund) che dichiarano di investire in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria, azionaria ovvero in indici collegati alle valute, alle commodities ed al mercato immobiliare;
- Exchange Traded Commodities (ETC) ed Exchange Traded Notes (ETN);
- altri strumenti finanziari indicati al punto 1.1.4 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i Comparti, nel rispetto della caratterizzazione del Comparto.

POLITICA DI INVESTIMENTO: è rivolta verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o *absolute return*, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi delle valute, delle *commodities* e del mercato immobiliare. Il Comparto può investire anche fino al 100% delle proprie attività in una delle suddette tipologie di gestione. Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari questi ultimi con adeguata qualità creditizia, nonché in depositi bancari e strumenti derivati.

Il Comparto investe almeno il 15% ed al massimo il 65% del totale delle attività in OICR (ivi inclusi ExchangeTraded Fund) di natura azionaria.

È escluso l'investimento in titoli di natura azionaria.

Il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.5.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al 20% del valore complessivo netto del Comparto. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

Il Comparto per la quota investita, seleziona principalmente OICR (i) che promuovono caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e/o (ii) che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR).

STILE DI GESTIONE: la SGR attua una gestione di tipo attivo e flessibile ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. Il Comparto può investire l'intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da *asset manager* terzi. L'investimento in OICR tiene anche conto dei fattori ESG.

GLOBAL SMALL MID CAP STEP IN

SCOPO: è un Comparto flessibile che promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti.

OGGETTO DEL COMPARTO è l'investimento in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie, senza limitazioni per aree geografiche e per settori:

- OICR che dichiarano di investire in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria, azionaria ovvero in indici collegati alle valute;
- altri strumenti finanziari indicati al punto 1.1.4 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i Comparti, nel rispetto della caratterizzazione del Comparto.

POLITICA DI INVESTIMENTO: è rivolta verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o *absolute return*, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi delle valute. Il Comparto investe almeno il 30% ed al massimo l'80% del totale delle attività in OICR (ivi inclusi ExchangeTraded Fund) che dichiarano di effettuare investimenti in strumenti di natura azionaria di emittenti a bassa e media capitalizzazione. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa.

Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari questi ultimi con adeguata qualità creditizia, nonché in depositi bancari e strumenti derivati.
Il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.5.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al 20% del valore complessivo netto del Comparto. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

Il Comparto per la quota investita, seleziona principalmente OICR (i) che promuovono caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e/o (ii) che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR).

STILE DI GESTIONE: la SGR attua una gestione di tipo attivo ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. Il Comparto può investire l'intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da *asset manager* terzi.

BEST PICTET

SCOPO: è un Comparto flessibile che promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti.

OGGETTO DEL COMPARTO è l'investimento in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie, senza limitazioni per aree geografiche e per settori:

- OICR che dichiarano di investire in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria, azionaria ovvero in indici collegati alle valute;
- altri strumenti finanziari indicati al punto 1.1.4 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i Comparti, nel rispetto della caratterizzazione del Comparto.

POLITICA DI INVESTIMENTO: è rivolta verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o *absolute return*, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi delle valute. L'investimento in OICR azionari e bilanciati è consentito fino al 65% del totale delle attività.
Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari questi ultimi con adeguata qualità creditizia, nonché in depositi bancari e strumenti derivati.
Il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.5.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al 20% del valore complessivo netto del Comparto. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

Il Comparto per la quota investita, seleziona principalmente OICR (i) che promuovono caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e/o (ii) che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR).

STILE DI GESTIONE: la SGR attua una gestione di tipo attivo e flessibile ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. Il Comparto può investire l'intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da *asset manager* terzi. Gli investimenti nella componente azionaria riguarderanno principalmente OICR tematici.

ICARE

SCOPO: è un Comparto azionario che promuove caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e che mira ad un graduale incremento del valore del capitale investito.

Data la sua denominazione, il fondo è conforme ai requisiti previsti dagli "Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi" (ESMA34-1592494965-657) per fondi che utilizzano nella propria denominazione termini relativi alla dimensione "sociale".

Il Comparto contribuisce altresì a finalità etiche, prevedendo la devoluzione alla Fondazione Umberto Veronesi[1] di un contributo, calcolato e prelevato con le modalità di cui all'art. 3.1 del presente Regolamento, destinato ad essere utilizzato per gli scopi propri della Fondazione stessa, finanziando progetti o enti od associazioni da questa individuati e sottoposti preventivamente alla valutazione della SGR.

[1] Fondazione Umberto Veronesi - Codice Fiscale 97298700150.

OGGETTO DEL COMPARTO è l'investimento in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie, senza limitazioni per aree geografiche:

- OICR che dichiarano di investire principalmente in strumenti di natura azionaria;
- altri strumenti finanziari indicati al punto 1.1.4 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i Comparti, nel rispetto della caratterizzazione del Comparto.

POLITICA DI INVESTIMENTO: è rivolta verso OICR di natura azionaria che dichiarano di investire in qualsiasi valuta sui mercati internazionali. Investimento fino al 30% del totale delle attività in OICR che dichiarano di investire in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria, flessibile e/o in depositi bancari.

È un Comparto azionario tematico che mira ad un incremento del valore del capitale nel lungo periodo mediante investimenti fino al 100% verso OICR di natura azionaria che forniscano esposizione ad azioni di società di tutto il mondo impegnate nella realizzazione di un futuro più sostenibile e innovativo. I fondi sottostanti si concentrano in particolare su società focalizzate sullo sviluppo di soluzioni che promuovano uno stile di vita sano, la prevenzione e la cura dei tumori e delle malattie, l'assistenza agli anziani, la tutela dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, la gestione sostenibile delle acque e dei rifiuti, le energie alternative e l'efficienza energetica, le innovazioni nei trasporti e nell'urbanizzazione, la catena del valore alimentare, i modelli di crescita sostenibile, la digitalizzazione e le tecnologie innovative.

Il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.5.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al 10% del valore complessivo netto del Comparto. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

Il Comparto per la quota investita, seleziona principalmente OICR (i) che promuovono caratteristiche di natura ambientale e/o sociale nel rispetto di pratiche di buona governance, ai sensi dell'art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e/o (ii) che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR).

STILE DI GESTIONE: la SGR attua una gestione di tipo attivo rispetto al *benchmark* del Comparto (*95% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return in EUR; 5% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months*) ed effettua la selezione degli OICR dopo un'attenta analisi di diversi fattori tra i quali la politica d'investimento, il processo di gestione, la struttura del *team* di gestione, la *performance* storica assoluta e relativa rispetto a *benchmark* e *competitor*, la gestione del rischio e l'esposizione ai temi trattati. Gli investimenti nella componente azionaria riguarderanno principalmente OICR tematici.

ASIA FIDELITY

SCOPO: è un Comparto flessibile che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti dai partecipanti.

OGGETTO DEL COMPARTO è l'investimento in strumenti finanziari riconducibili alle seguenti tipologie, senza limitazioni di settore:

- OICR (ivi inclusi ExchangeTraded Fund) che dichiarano di investire in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria, azionaria ovvero in indici collegati alle valute, alle commodities ed al mercato immobiliare;
- altri strumenti finanziari indicati al punto 1.1.4 relativo alle caratteristiche comuni a tutti i Comparti, nel rispetto della caratterizzazione del Comparto.

POLITICA DI INVESTIMENTO: è rivolta, per almeno il 60% verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o *absolute return*, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti asiatici.
L'investimento in OICR azionari e bilanciati è consentito fino al 65% del totale delle attività.
Il Comparto può essere investito fino al 30% del totale attività in titoli di debito, espressi in qualsiasi valuta, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di adeguata qualità creditizia, nonché in depositi bancari e strumenti derivati.
Il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura, così come definite nella parte generale al paragrafo 1.1.5.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al 20% del valore complessivo netto del Comparto. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

STILE DI GESTIONE: la SGR attua una gestione di tipo attivo e flessibile ed effettua la selezione degli OICR terzi a seguito di processi di valutazione di natura quantitativa e qualitativa. Il Comparto può investire l'intero portafoglio in OICR aperti, gestiti sia dalla SGR sia da *asset manager* terzi.

ART. 2) PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

Tutte le classi dei Comparti di cui al presente Regolamento, fatta eccezione per la Classe B del Comparto Global Small Mid Cap Step In, sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio di ciascun Comparto.

2.1. DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI DELLA CLASSE B.

2.1.1 Le quote di Classe B sono del tipo a distribuzione dei proventi; i proventi realizzati ed afferenti a detta Classe sono pertanto distribuiti annualmente ai partecipanti a tale Classe secondo le modalità di seguito indicate.

L'ammontare oggetto di distribuzione è calcolato sulla base della *performance* realizzata nell'esercizio finanziario, intendendosi per tale la variazione in termini assoluti del valore unitario della quota della Classe B del Comparto in tale periodo, tenendo anche conto dell'eventuale provento distribuito nello stesso periodo.

Sulla base del predetto criterio di calcolo, il Consiglio di Amministrazione della SGR approva la Relazione annuale di gestione del Comparto, determina l'ammontare spettante a ciascuna quota di Classe B e stabilisce la data dalla quale i proventi sono messi in pagamento. Il valore unitario della quota calcolato in tale data sarà, pertanto, ex-cedola.

Il provento corrisposto verrà comunque fissato in misura non inferiore all'1% e non superiore al 3%, riferito al valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo dell'esercizio finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR, tenuto conto dell'andamento del valore della quota e della situazione di mercato, ha, secondo il proprio prudente apprezzamento, la facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione.

Il provento corrisposto potrebbe anche essere superiore al risultato effettivo di gestione della Classe B del Comparto (variazione del valore della quota rettificato dell'eventuale provento unitario distribuito nell'esercizio finanziario), rappresentando, in tale caso, in tutto o in parte una restituzione di capitale, anche ai fini fiscali. L'importo distribuito non comporterà in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote della Classe B o di frazioni di esse ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

2.1.2 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi, i partecipanti alla Classe B esistenti al giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.

L'ammontare dei proventi conseguiti all'ultimo giorno di valorizzazione dell'esercizio finanziario ogni anno, spettante a ciascuna quota, nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della Relazione annuale di gestione redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio, dall'organo amministrativo della SGR e pubblicata sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa" del presente Regolamento. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della Relazione annuale di gestione.

2.1.3 La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato fisico di partecipazione, il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al Depositario dell'intero certificato nominativo e delle relative cedole. I proventi sono corrisposti al partecipante alla Classe B in numerario tramite bonifico. Spetta al partecipante di fornire ed aggiornare le proprie coordinate bancarie al fine dell'accredito sul proprio conto corrente dei proventi distribuiti. Qualora dette coordinate non siano comunicate o risultino errate, la SGR provvede alla distribuzione dei proventi mediante assegnazione al partecipante di quote di Classe B in esenzione del pagamento di diritti o spese, al netto di eventuali oneri fiscali e a condizione che le quote siano immesse nel certificato cumulativo. In tale caso il giorno di riferimento per la determinazione del valore della quota è il primo giorno di pagamento dei proventi.

2.1.4 I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Comparto nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Comparto, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

ART. 3) REGIME DELLE SPESE

3.1 SPESE A CARICO DEI SINGOLI COMPARTI E DEL FONDO

1. Le spese a carico dei singoli Comparti sono rappresentate da:

a) una commissione di gestione riconosciuta alla SGR, pari alle percentuali annue di seguito indicate, calcolata ogni giorno di valorizzazione sulla base del valore complessivo netto dei singoli Comparti e prelevata trimestralmente dalle disponibilità di questi ultimi, il primo giorno bancario lavorativo del trimestre solare successivo, così determinata:

Denominazione dei Comparti	Classe A	Classe B	Classe C	Classe E
Obbligazionario Internazionale	1,00%	-	0,40%	-
Azionario Paesi Emergenti	1,70%	-	0,60%	-
Active J.P. Morgan	1,40%	-	0,40%	2,00%
Global Small Mid Cap Step In	1,40%	1,40%	0,40%	-
BEST Pictet	1,20%	-	0,40%	1,60%
iCARE	1,50%	-	0,70%	-
ASIA Fidelity	1,20%	-	0,40%	1,60%

b) compenso per il calcolo del valore della quota riconosciuto alla SGR, calcolato ogni giorno di valorizzazione sulla base del valore complessivo netto di ciascun Comparto e prelevato trimestralmente dalle disponibilità di quest'ultimo il primo giorno bancario lavorativo del trimestre successivo, determinato secondo la seguente percentuale massima, oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti:

- per la Classe A dei Comparti Obbligazionario Internazionale, Azionario Paesi Emergenti 0,0339% su base annua;
- per la Classe A dei Comparti Active J.P. Morgan, Global Small Mid Cap Step In, BEST Pictet, iCARE e ASIA Fidelity, 0,0230% su base annua;
- per la Classe B del Comparto Global Small Mid Cap Step In 0,0230% su base annua;
- per la Classe C di tutti i Comparti 0,0164% su base annua;
- per la Classe E dei Comparti Active J.P. Morgan, BEST Pictet e ASIA Fidelity 0,0230% su base annua.

c) per il Comparto iCARE, Classe A e Classe C: contributo devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi in misura pari allo 0,20%, su base annua, del valore complessivo netto di ciascuna Classe, calcolato con le modalità previste per il calcolo della commissione di gestione e prelevato una volta all'anno, nell'esercizio successivo a quello di riferimento, e comunque successivamente all'approvazione della Relazione di gestione del Comparto;

d) una provvigione di incentivo (definita anche commissione di *performance*) in favore della SGR

1. dovuta per i Comparti Obbligazionario Internazionale, Azionario Paesi Emergenti. L'aliquota della provvigione di incentivo è pari al 20% dell'*Overperformance* (come nel seguito definita).

Si definisce:

- **Periodo di riferimento della *performance***, l'orizzonte temporale su cui la *performance* viene misurata e confrontata con quella del parametro di riferimento (*benchmark*) sottoindicato per ciascun Comparto, al termine del quale si può reimpostare il meccanismo di compensazione della *sottoperformance* (*underperformance*) passata. La durata del Periodo di riferimento della *performance*, ai fini del recupero della *sottoperformance*, è pari a **5 Periodi di calcolo**. Tale periodo per i Comparti in essere al 31 dicembre 2021 decorre per la prima volta dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo all'esercizio finanziario 2021. Successivamente, il Periodo di riferimento decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo al quinto Periodo di calcolo precedente. Eventuali *Overperformance* possono essere utilizzate una sola volta per compensare le precedenti *underperformance* durante tutta la vita del Comparto. Ogni *underperformance* del Comparto rispetto al *benchmark* è recuperata prima che la commissione di performance diventi esigibile;
- **Periodo di calcolo**, il periodo compreso tra l'ultimo Giorno di riferimento dell'esercizio finanziario precedente e il Giorno di riferimento; il Periodo di calcolo ha una durata pari all'esercizio finanziario. In caso di avvio di un nuovo Comparto il primo Periodo di calcolo decorre dalla data di avvio del Comparto fino all'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo all'esercizio finanziario successivo;
- **Frequenza di calcolo:** coincide con la frequenza della valorizzazione della quota;
- **Giorno di riferimento**, il giorno cui si riferisce il valore della quota utilizzato ai fini del calcolo della *performance* di ciascun Comparto;
- ***Overperformance***, la differenza, se positiva, tra l'incremento percentuale del Valore netto della quota del Comparto (tenendo anche conto degli eventuali proventi distribuiti) e l'incremento percentuale del valore del *benchmark* (relativi al Periodo di calcolo);
- **Valore netto della quota**, il valore della quota al netto di tutti i costi, inclusa la commissione di *performance*;
- **Valore complessivo netto medio del Comparto**, la media dei valori complessivi netti di ciascun Comparto rilevati nel Periodo di calcolo.

In ogni caso la provvigione di incentivo è applicata al ricorrere - nel Periodo di calcolo - delle seguenti **condizioni**:

- nel caso di variazione positiva del Valore netto della quota del Comparto;
- se la variazione percentuale del Valore netto della quota del Comparto (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) è superiore alla variazione del relativo *benchmark (Overperformance*); qualora la *performance* del Comparto fosse positiva e quella del *benchmark* fosse negativa, quest'ultima sarà considerata pari a zero;
- se eventuali *underperformance*, registrate nel Periodo di riferimento della *performance,* siano state recuperate.

La commissione di *performance* è calcolata moltiplicando l'aliquota della commissione di incentivo (pari al 20%) per l'*Overperformance* (rettificata al fine di recuperare eventuali *underperformance* registrate nel pertinente Periodo di riferimento della *performance*).

La provvigione di incentivo così determinata è applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto del Comparto nel Giorno di riferimento e il Valore complessivo netto medio del Comparto nel Periodo di calcolo.

Il calcolo della provvigione di incentivo è eseguito ad ogni giorno di valorizzazione della quota accantonando un rateo che fa riferimento all'*Overperformance* maturata rispetto all'ultimo Giorno di riferimento del Periodo di calcolo precedente. Ogni giorno di valorizzazione della quota, ai fini del calcolo del valore complessivo del Comparto, la SGR accredita al Comparto il rateo accantonato nel giorno precedente ed addebita il rateo accantonato relativo al Giorno di riferimento.

La provvigione di incentivo, se maturata al termine del Periodo di calcolo, è prelevata dalle disponibilità liquide del Comparto entro il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di calcolo.

La somma della percentuale annua della provvigione di gestione e della percentuale della provvigione di incentivo (pari al 20% dell'*Overperformance*) non può essere superiore al 5% annuo del Valore complessivo netto medio del Comparto nel Periodo di calcolo (c.d. *fee cap*).

BENCHMARK DI RIFERIMENTO AI FINI DEL CALCOLO DELLE COMMISSIONI DI _PERFORMANCE_:

OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE: 50% Bloomberg Global Agg Treasuries; 35% Bloomberg Global Agg Corporate; 10% Bloomberg Global High Yield Corporate; 5% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months (*l'indice utilizzato tiene conto delle complessive caratteristiche del Comparto e, secondo le valutazioni della SGR, è coerente con le politiche e le strategie di investimento che si intende perseguire e rappresenta adeguatamente il profilo di rischio-rendimento del Comparto*);

AZIONARIO PAESI EMERGENTI: 95% Bloomberg Emerging Markets Large & Mid Cap Net Return in EUR; 5% Bloomberg Euro TSYBills 03 Months Index Total Return (*l'indice utilizzato tiene conto delle complessive caratteristiche del Comparto e, secondo le valutazioni della SGR, è coerente con le politiche e le strategie di investimento che si intende perseguire e rappresenta adeguatamente il profilo di rischio-rendimento del Comparto*);

Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark"), la SGR ha adottato un piano adeguato che descrive le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (benchmark) utilizzato per il calcolo delle provvigioni di incentivo degli OICVM. Tale piano individua le unità organizzative coinvolte e prevede che il processo di selezione dei benchmark alternativi assicuri la coerenza degli stessi con la politica di investimento e le caratteristiche del Comparto, in modo da consentire l'applicazione della commissione di incentivo senza soluzione di continuità. La Società fornisce tempestiva informativa ai Partecipanti sulla modifica del benchmark mediante pubblicazione sulle fonti indicate nella "Scheda Identificativa".

2. dovuta per il Comparto Active J.P. Morgan. L'aliquota della provvigione di incentivo è pari al 20% dell'O*verperformance* (come nel seguito definita).

   Si definisce:

- **Periodo di riferimento della *performance***, l'orizzonte temporale su cui la *performance* viene misurata e confrontata con quella dell'*hurdle rate* sottoindicato, al termine del quale si può reimpostare il meccanismo di compensazione della *sottoperformance* (*underperformance*) passata. La durata del Periodo di riferimento della *performance*, ai fini del recupero della *sottoperformance*, è pari a **5 Periodi di calcolo.** Tale periodo per le classi A e C del Comparto Active J.P. Morgan decorre per la prima volta dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo all'esercizio finanziario 2021. Successivamente, il Periodo di riferimento decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo al quinto Periodo di calcolo precedente. Eventuali *Overperformance* possono essere utilizzate una sola volta per compensare le precedenti *underperformance* durante tutta la vita del Comparto. Ogni *underperformance* del Comparto rispetto all'*hurdle rate* è recuperata prima che la commissione di *performance* diventi esigibile;
- ***Hurdle rate***, l'indicatore di riferimento rispetto al quale viene misurata la *performance* relativa del Comparto, individuato nel tasso di rendimento pari al 4% (su base annuale), pari alla relativa percentuale su base giornaliera, da moltiplicare per il numero di giorni riferiti alla frazione del Periodo di calcolo di volta in volta trascorsi;
- **Periodo di calcolo**, il periodo compreso tra l'ultimo Giorno di riferimento dell'esercizio finanziario precedente e il Giorno di riferimento; il Periodo di calcolo ha una durata pari all'esercizio finanziario. In caso di avvio di un nuovo Comparto il primo Periodo di calcolo decorre dalla data di avvio del Comparto fino all'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo all'esercizio finanziario successivo;
- **Frequenza di calcolo:** coincide con la frequenza della valorizzazione della quota;
- **Giorno di riferimento**, il giorno cui si riferisce il valore della quota utilizzato ai fini del calcolo della *performance* del Comparto;
- ***Overperformance***, la differenza, se positiva, tra l'incremento percentuale del valore netto della quota del Comparto (tenendo anche conto degli eventuali proventi distribuiti) e l'*Hurdle rate* (relativi al Periodo di calcolo);
- **Valore netto della quota**, il valore della quota al netto di tutti i costi, inclusa la commissione di *performance*;
- **Valore complessivo netto medio del Comparto**, la media del valore complessivo netto del Comparto rilevato nel Periodo di calcolo.

In ogni caso la provvigione di incentivo è applicata al ricorrere - nel Periodo di calcolo - delle seguenti **condizioni**:

- nel caso di variazione positiva del Valore netto della quota del Comparto;
- se la variazione percentuale del Valore netto della quota del Comparto (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) è superiore all'*Hurdle rate (Overperformance*);
- se eventuali *underperformance,* registrate nel Periodo di riferimento della *performance,* siano state recuperate.

La commissione di *performance* è calcolata moltiplicando l'aliquota del 20% per l'*Overperformance* (rettificata al fine di recuperare eventuali *underperformance* registrate nel pertinente Periodo di riferimento della *performance*).

La provvigione di incentivo così determinata è applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto del Comparto nel Giorno di riferimento e il Valore complessivo netto medio del Comparto nel Periodo di calcolo.

Il calcolo della provvigione di incentivo è eseguito ad ogni giorno di valorizzazione della quota accantonando un rateo che fa riferimento all'*Overperformance* maturata rispetto all'ultimo Giorno di riferimento del Periodo di calcolo precedente. Ogni giorno di valorizzazione della quota, ai fini del calcolo del valore complessivo del Comparto, la SGR accredita al Comparto il rateo accantonato nel giorno precedente ed addebita il rateo accantonato relativo al Giorno di riferimento.

La provvigione di incentivo, se maturata al termine del Periodo di calcolo, è prelevata dalle disponibilità liquide del Comparto entro il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di calcolo.

La somma della percentuale annua della provvigione di gestione e della percentuale della provvigione di incentivo (pari al 20% dell'*Overperformance*) non può essere superiore al 5% annuo del Valore complessivo netto medio del Comparto nel Periodo di calcolo (c.d. *fee cap*).

e) le competenze dovute al Depositario per lo svolgimento dell'incarico conferitogli consistenti in una commissione calcolata ogni giorno di valorizzazione sulla base del valore complessivo netto di ciascun Comparto e prelevata mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, determinata secondo la seguente percentuale massima, oltre alle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti:
   - per la Classe A dei Comparti Obbligazionario Internazionale e Azionario Paesi Emergenti 0,0661% su base annua;
   - per la Classe A dei Comparti Active J.P. Morgan, Global Small Mid Cap Step In, BEST Pictet, iCARE e ASIA Fidelity, 0,0480% su base annua;
   - per la Classe B del Comparto Global Small Mid Cap Step In, 0,0480% su base annua;
   - per la Classe C di tutti i Comparti, 0,0336% su base annua;
   - per la Classe E dei Comparti Active J.P. Morgan, BEST Pictet e ASIA Fidelity 0,0480% su base annua;
f) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di parti di altri OICR e alla compravendita di strumenti finanziari e relative imposte;
g) gli oneri connessi con la partecipazione agli OICR oggetto dell'investimento;
h) gli oneri fiscali di pertinenza del Comparto di cui alle disposizioni vigenti;
i) gli interessi passivi connessi all'eventuale accensione di prestiti ai sensi della normativa vigente;
j) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Comparto;
k) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote del Comparto;

l) le spese di pubblicazione degli avvisi in caso di liquidazione o fusione dei Comparti;

m) le spese di revisione della contabilità e della Relazione di gestione del Comparto nonché il Rendiconto finale di liquidazione;

n) il contributo di vigilanza dovuto alla Consob;

o) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria).

2. Le spese a carico del Fondo, ripartite tra i singoli Comparti in proporzione al valore complessivo netto dei medesimi, sono:
   a) le spese di pubblicazione dei prospetti periodici, del rendiconto e degli avvisi in caso di liquidazione del Fondo;
   b) i costi di stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
   c) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
   d) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.
3. Il pagamento delle suddette commissioni e spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità di ciascun Comparto con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
4. Nel caso in cui il patrimonio di ciascun Comparto investa in O.I.C.R. collegati, sul Comparto acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli O.I.C.R. acquisiti, e dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta - sino alla concorrenza dell'intero compenso - la remunerazione complessiva che il gestore dei Fondi collegati percepisce (provvigione di gestione, di incentivo, ecc).

3.2 ONERI A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

1. Per la Classe A, per la Classe B e per la Classe C di ciascun Comparto del Fondo, sull'ammontare lordo delle sottoscrizioni, la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione del 2,5%. Per la Classe E non sono previste commissioni di sottoscrizione.
2. Per ciascun Comparto del Fondo è a carico dei sottoscrittori un diritto fisso per ogni operazione di sottoscrizione, di rimborso e di *switch*. Tale diritto fisso è di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione PIC, di rimborso e di *switch* mentre è di 0,75 euro per ogni operazione di sottoscrizione nell'ambito di un programma di accumulazione (PAC) e di rimborso nell'ambito di un programma di disinvestimento, *switch* programmati compresi.

   È inoltre a carico dei partecipanti un diritto fisso di euro 20,00 qualora vengano richieste certificazioni per pratiche successorie.

   Tali diritti fissi possono essere aggiornati con periodicità annuale sulla base della variazione positiva intervenuta con riferimento all'anno precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, come rilevato dall'ISTAT; l'aumento così ottenuto verrà arrotondato per eccesso ai successivi 5 centesimi di euro.

   Per ciascun Comparto del Fondo inoltre sono a carico dei sottoscrittori gli oneri fiscali connessi con la sottoscrizione ed il suo perfezionamento.

   La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di Legge.
3. I Soggetti Collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

3.3 SPESE A CARICO DELLA SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del Fondo o dei singoli Comparti o a carico dei singoli partecipanti.

C. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

I.1 PREVISIONI GENERALI

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15,30 (quindici e trenta) notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.

7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Comparto, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Comparto utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Comparto il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo. A tal fine la SGR può:
    - respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
    - richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
    - procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

    Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

I.2 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. La sottoscrizione delle quote dei Comparti del Fondo avviene mediante:
    - versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della prima sottoscrizione è pari a 500,00 euro;
    - partecipazione ai piani di accumulazione di cui alla successiva sezione I.3;
    - adesione ad operazioni di passaggio tra Comparti/Fondi, disciplinate nella successiva sezione I.4.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
    - direttamente presso la SGR;
    - per il tramite dei soggetti collocatori;
    - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 8.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, del Comparto o dei Comparti o della Classe di quote al quale o ai quali si riferisce la sottoscrizione, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Comparto.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.

    I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositario.

    Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.

    Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del depositario.
5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
    - assegno bancario, emesso esclusivamente dal sottoscrittore, o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR con indicazione della SGR stessa e a seguire Rubrica del Comparto da sottoscrivere. In caso di contestuale sottoscrizione di più comparti dovrà essere predisposto un assegno per ciascun Comparto;
    - bonifico bancario a favore del conto intestato alla SGR con indicazione della denominazione della SGR stessa e a seguire IBAN del Comparto da sottoscrivere(in essere presso il Depositario). In caso di contestuale sottoscrizione di più Comparti dovrà essere predisposto un bonifico per ciascun Comparto;
    - autorizzazione permanente di addebito su un conto corrente bancario intestato al sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

6. Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine.
7. I giorni di valuta attribuiti a ciascun mezzo di pagamento sono specificati nel modulo di sottoscrizione.
8. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario; il mancato versamento ovvero l'utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli indicati determinerà l'inefficacia delle disposizioni impartite. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
9. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.
10. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
11. Dopo la prima sottoscrizione, le operazioni di sottoscrizione di quote sia di Comparti già sottoscritti sia di altri Comparti del Fondo anche istituiti successivamente, portati a conoscenza dell'investitore mediante l'informativa inviata dalla SGR, come pure le operazioni di passaggio tra i Comparti suddetti non danno luogo alla conclusione di un nuovo contratto ma costituiscono l'esercizio di una facoltà originariamente riconosciuta al partecipante. Ne consegue che a tali operazioni non si applica il diritto di recesso di cui all'art. 1, comma 6, della presente Parte C "Modalità di funzionamento".
12. La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

I.3 SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE MEDIANTE PIANI DI ACCUMULO

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
   - il valore complessivo dell'investimento;
   - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
   - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
   - l'importo corrispondente a n. 1 versamenti, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. I programmi di accumulazione di capitale prevedono per ciascun Comparto un complesso di 60, 120 o 180 versamenti da effettuarsi con cadenza di norma mensile.
4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purchè multipli del versamento unitario prescelto.
5. È tuttavia facoltà della SGR accettare versamenti successivi sui programmi di accumulazione per importi diversi dal versamento unitario o dai suoi multipli.
6. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione I.2. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
7. L'importo unitario delle singole rate e/o il programma prescelto possono essere successivamente modificati dal sottoscrittore, dandone comunicazione alla SGR, purché nel rispetto degli importi unitari e nell'ambito dei programmi previsti dal presente Regolamento.
8. Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
9. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico; è altresì facoltà del sottoscrittore che abbia completato il programma di accumulazione di proseguire i versamenti.
10. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti, salvo espressa richiesta del sottoscrittore di ricevere conferma a fronte di ogni versamento.
11. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

I.4 OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI O TRA COMPARTI ISTITUITI ALL'INTERNO DEL MEDESIMO FONDO (SWITCH[2]).

1. Il Partecipante può chiedere il trasferimento di quote del Comparto in quote di altro Comparto del Fondo o in quote di altro Fondo gestito dalla SGR nel rispetto delle modalità si sottoscrizione previste dal relativo Regolamento di Gestione mediante richiesta scritta di rimborso totale o parziale delle quote possedute e di contestuale sottoscrizione per un controvalore pari all'importo da rimborsare. Nel caso di trasferimento alla Classe B, dovrà essere indicato il codice IBAN del partecipante. Nel caso di switch ad altra Classe di quote di altro Fondo/Comparto sono fatti salvi i limiti e le condizioni riportate nel relativo Regolamento di Gestione.
2. L'operazione di passaggio fra Fondi/Comparti può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. La richiesta può essere trasmessa anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, secondo le modalità descritte nel punto 8 del paragrafo I.2., purché le quote, sia quelle rimborsate sia quelle sottoscritte, siano immesse nel certificato cumulativo.
4. Verificata la disponibilità delle quote, il rimborso e la conseguente sottoscrizione vengono regolati sulla base del valore della quota del giorno

2 CON IL TERMINE SWITCH SI INTENDE UN'OPERAZIONE DI RIMBORSO E SUCCESSIVA SOTTOSCRIZIONE.

di ricezione della richiesta di trasferimento, intendendosi pervenute in giornata le richieste ricevute dalla SGR entro le ore 15,30 (quindici e trenta), fatto salvo quanto previsto al successivo punto.

5. Ove la/le richiesta/e di trasferimento ad altro Comparto/Fondo abbia/abbiano singolarmente o globalmente ad oggetto quote del valore di importo pari o superiore al 5% del valore del patrimonio netto del Comparto del giorno precedente la ricezione della/e richiesta/e ovvero la richiesta di trasferimento sia ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di cinque giorni lavorativi, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso e quindi la conseguente sottoscrizione secondo modalità diverse da quelle ordinarie là dove sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Comparto. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono stati portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostruire la necessaria liquidità del Comparto; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quinto giorno dalla data di ricezione della richiesta. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore del rimborso. Nel caso di più richieste di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse e possono essere emessi solo in forma nominativa.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
6. Qualora il sottoscrittore chieda l'emissione del certificato e ne richieda l'invio, il Depositario provvederà ad inoltrare il certificato all'indirizzo desiderato a rischio e spese del sottoscrittore, ivi compreso il costo del trasporto assicurato.
7. L'emissione dei certificati al portatore è stata possibile fino al 27 giugno 2014.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate come a carico del Fondo o dei singoli Comparti o a carico dei singoli partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Comparto per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione. La sospensione può avvenire anche in caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio di ciascun Comparto.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
   a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Comparto. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nella Relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Comparto e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

VI.1 PREVISIONI GENERALI

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Comparto.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda debitamente sottoscritta. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. Le richieste di rimborso possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza qualora le quote siano immesse nel certificato cumulativo ed i mezzi di pagamento prescelti siano il bonifico bancario o l'accredito in conto.
4. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
   - la denominazione del Comparto/Classe oggetto di disinvestimento;
   - le generalità del richiedente;
   - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare; in caso di rimborsi programmati ivi compresi gli switch programmati esclusivamente la somma da liquidare;
   - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
   - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
   - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
5. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 6.
6. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di riferimento che è il giorno di ricezione da parte della SGR della richiesta e degli eventuali certificati. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15,30 (quindici e trenta).
7. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Comparto, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Comparto successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
8. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
9. In particolare ove la/le richiesta/e di rimborso abbia/abbiano singolarmente o globalmente ad oggetto quote del valore di importo pari o superiore al 5% del valore del patrimonio netto del Comparto del giorno precedente la ricezione della/e richiesta/e ovvero la richiesta di rimborso sia ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono meno di cinque giorni lavorativi, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie là dove sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Comparto. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono stati portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostruire la necessaria liquidità del Comparto; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quinto giorno dalla data di ricezione della richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore del rimborso.
10. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
11. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
12. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
13. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

1. Fatto salvo quanto indicato al precedente punto 3 del paragrafo VI.1 nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il rimborso avviene di regola a mezzo bonifico in favore del sottoscrittore. Solo su esplicita richiesta di quest'ultimo potrà avvenire presso il Depositario

a mezzo contanti ovvero a mezzo assegno circolare/bancario non trasferibile emesso all'ordine dell'avente diritto.

2. Nel caso in cui l'avente diritto richieda che il rimborso avvenga a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso all'ordine dello stesso, ciò avverrà a rischio e spese del richiedente.
3. Il partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote sottoscritte nel certificato cumulativo al portatore può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando:
   - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
   - le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile;
   - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote;
   - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
4. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
5. Il rimborso programmato delle quote viene effettuato al valore unitario che queste hanno nel giorno prestabilito dal sottoscrittore; qualora tale giorno non coincida con quello di valorizzazione il rimborso verrà eseguito in base al valore della quota immediatamente successivo.
6. Nel caso in cui il controvalore delle quote di pertinenza del partecipante non raggiunga, alla data individuata per la valorizzazione, l'ammontare dell'importo programmato, l'operazione richiesta verrà effettuata nei limiti dell'importo corrispondente al valore di tutte le quote di pertinenza.
7. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR almeno trenta giorni prima della data prestabilita per il rimborso.
8. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità il partecipante ha altresì la facoltà di chiedere alla SGR di non procedere a singoli disinvestimenti in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso.
9. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al Comparto.
10. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Comparto o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quanto determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo o Comparto ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
   - in caso di scioglimento della SGR;
   - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Comparto tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo o Comparto viene deliberata dall'Organo Amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
   a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo o Comparto deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
   b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo o Comparto nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'Organo di Controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'Organo Amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
   c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
   d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;

e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;

f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;

g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;

h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);

i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

Avviso: nel caso di errata valorizzazione del valore della quota, la soglia massima entro la quale la SGR può astenersi dal reintegrare i partecipanti che abbiano disinvestito ad un valore inferiore a quello corretto è pari a 10 euro.